



COMUNE DI CENADI

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

Delibera N. 3 del 14/01/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A SCAVALCO GEOM. GIANNI MELINA PRESSO COMUNE DI ISCA SULLO IONIO.=

L'anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di gennaio, alle ore 16,45 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 267/2000, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	TETI Alessandro	Sindaco	X	
2	MURGIDA Elisabetta	Vice Sindaco	X	
3	TOTINO Antonio Domenico	Assessore		X
TOTALE		In carica: 3	2	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale GUARNACCIA MARIO

Il Signor TETI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- la previsione di cui all'art.1, comma 557 della legge 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni Locali; - l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art.92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n.2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art.1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n.2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art.30 D.Lgs.267/2000;

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall'art 49 del Decreto Legge 112 del 25.06.2008 il quale testualmente recita " Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

- la deliberazione 017/2008/cons del 08/05/2008 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, per la quale, da un lato, si afferma che l'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 ha introdotto un istituto assimilabile al comando e pertanto l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni configura un rapporto di lavoro di tipo subordinato, dall'altro, si ritiene che l'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 sia ancora in vigore in quanto, così come chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 141/2005, è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;

- la CDC Umbria , sezione controllo parere 20/03/2013 nr. 41 nel quale si prevede che le spese sostenute pro quota dall'ente che utilizza le prestazioni lavorative svolte da personale di altro ente, in forza di una diversa convenzione, comando o altre figure analoghe, (art. 1, C. 557, della L. 311/2004, art.14 CCNL 21 gennaio 2004), vanno computate nella spesa di personale;

- la CDC Lombardia, sez. controllo, parere 18/10/2013 nr. 448 nel quale si esamina la differenza tra scavalco di eccedenza e scavalco condiviso, chiarendo che lo scavalco di eccedenza, ex. art.1, C. 557 della L. 311/2004, rientra nel computo dell'art. 9 C. 28 del D.L. 31 maggio 2010 nr. 78 (è una forma di pubblico impiego assimilabile all'assegnazione temporanea di personale di altra amministrazione): si tratta di un particolare ipotesi di rapporti "a scavalco" (a favore di più enti contemporaneamente) con la peculiarità di consentire al di fuori dell'orario di lavoro, a tempo pieno dell'ente di appartenenza, lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali;

VISTI: - l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.; - l'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);

RILEVATO CHE:

- l'art. 53, comma 8, dello stesso D.Lgs. 165/2001 stabilisce che "le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi"; - il su citato articolo 53, comma 10, sancisce che "l'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato"; - si tratta di lavoro limitato e che tale rapporto non è incompatibile con gli obblighi lavorativi del dipendente, in quanto verrà effettuato fuori dall'orario di servizio; - l'applicazione della fattispecie di cui all'art 1 comma 557 della L. 311/04 è ritenuta ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni; - del medesimo avviso sono sia il dipartimento della funzione pubblica che non lo ha espressamente escluso e sia l'Anci nazionale; - scopo della norma su richiamata è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già

consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente anche di piccole dimensioni; - la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni;

DATO ATTO che il Comune di Isca sullo Ionio e Cenadi hanno una popolazione al di sotto dei 5000 abitanti;

DATO ATTO che la dipendente Geom. Gianni Melina , previamente interpellato, ha manifestato il proprio consenso ad instaurare un rapporto di lavoro di tipo subordinato, in aggiunta all'ordinario orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza per un massimo di 18 ore settimanali;

RICHIAMATA la nota prot. 62 in data 07/01/2019 con la quale il Comune di Isca sullo Ionio ha chiesto al Comune di Cenadi, l'autorizzazione in favore del Geom. Gianni Melina, presso il quale il suddetto presta servizio a tempo part-time (24 ore settimanali) ed indeterminato, ad espletare l'incarico in oggetto dal 15.01.2019 al 31.12.2019;

VISTI:

- il D.Lgs.165/01;
 - il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
 - il vigente C.C.N.L. del Personale dipendente Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
 - il Testo Unico degli Enti Locali,
- Con voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;

2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 C. 557 della L.311/2004, per le motivazioni riportate nella premessa, il geom. Gianni Melina a prestare servizio presso il Comune di Isca sullo Ionio con il regime dello scavalco per diciotto ore settimanali con decorrenza 15.01.2019 sino al 15.01.2020;

3) di dare atto che l'integrazione oraria ed i relativi oneri finanziari graveranno esclusivamente a carico del Comune di Isca sullo Ionio che provvederà direttamente alla corresponsione degli emolumenti in favore del geom. Gianni Melina;

4) di trasmettere copia della presente al Comune di Isca sullo Ionio;

5) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AUTORIZZAZIONE A SCAVALCO GEOM. GIANNI MELINA PRESSO COMUNE DI ISCA SULLO IONIO.=

PROPONENTE	SERVIZIO FINANZIARIO
-------------------	-----------------------------

VISTO il parere favorevole rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

IL RESPONSABILE TECNICO	sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta di deliberazione, esprime: PARERE FAVOREVOLE Data 14-01-2019 Il Responsabile VINCENZO PASSARELLI
--------------------------------	---

IL RESPONSABILE CONTABILE	sotto il profilo della regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione, esprime: Data Il Responsabile
----------------------------------	---

D.Lgs. Nr. 267/2000 art. 49 SERVIZIO FINANZIARIO Si esprime parere PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Tecnica Il Responsabile del Servizio VINCENZO PASSARELLI	D.Lgs. Nr. 267/2000 Artt. 49 e 153 Vista la regolarità Contabile si esprime parere e si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria. Il Responsabile del Servizio
--	--

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco

ALESSANDRO TETI

Il SEGRETARIO COMUNALE

MARIO GUARNACCIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, **CERTIFICA** che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000 e che, contestualmente, gli estremi della presente deliberazione sono stati trasmessi ai Consiglieri Capigruppo, in conformità all'art. 125 del D.Lgs Nr. 267/2000.

Cenadi, li

Il SEGRETARIO COMUNALE

MARIO GUARNACCIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 – del D.Lgs. 267/2000).

Il SEGRETARIO COMUNALE

MARIO GUARNACCIA